



**Campagna [#SbloccaItaliaGameover](#)  
*Comuni e Comunità contro gli inceneritori si incontrano.  
L'Economia Circolare parte dai territori.***

**Proposta di legge a modifica dell'art. 182-ter D. Lgs. 152/2006 smi per l'introduzione di una specifica incentivazione per la produzione di compost certificato su piccola e media scala e nuove regole al regime autorizzativo di impianti di compostaggio aerobici.**

**Premesso che:**

- la frazione organica (da ora F.O.) rappresenta in peso la parte nettamente preponderante nella composizione merceologica dei rifiuti urbani ed assimilati, con un valore dichiarato nel rapporto ISPRA 2017 **pari in media al 41,2%**;
- la F.O. dei rifiuti urbani ed assimilati in base al **D. Lgs. 152/2006 smi all'art. 182-ter** deve essere raccolta in modo differenziato, ed il prodotto finale del suo trattamento quale "ammendante compostato misto o verde" detto "compost" ai fini del suo utilizzo agronomico deve rispettare le caratteristiche stabilite **dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75**, e successive modificazioni per il ripristino dell'equilibrio del carbonio nel suolo onde evitare il crescente fenomeno di desertificazione delle superfici agricole;
- il T.U. ambiente - **D. Lgs. 152/2006 smi all'art. 179 comma 6** stabilisce che: *"Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia."*
- la F.O. avviata da singoli utenti produttori ad auto-recupero (tramite il compostaggio domestico), **od avviata da gruppi di produttori ad impianti di piccola scala** (compostatori di comunità) per la produzione di compost agronomico rientra nella fase preordinata di **prevenzione e riduzione dei rifiuti** ai sensi dell'art. 180 comma 1 septies e 1 octies del D. Lgs. 152/2006 smi;

- la F.O. può essere avviata al trattamento industriale attraverso due diverse tipologie di recupero, il **recupero di materia** con il compostaggio aerobico od il **recupero di energia** con la digestione anaerobica con o senza compostaggio aerobico in coda;
- **che il DM 266/2016 e l'art. 38 della Legge 221/2015 introducono le pratiche di compostaggio di comunità** meritevoli di snellimenti autorizzativi e facilitazioni nella gestione collettiva delle compostiere;
- che la recentissima **Direttiva n. 851/2018/CE del 30 maggio u.s.** ha sancito la modifica della gerarchia di trattamento dei rifiuti prevista nella precedente Direttiva 98/2008/CE attraverso l'introduzione nell'art. 3 del comma 15 bis secondo la seguente formulazione:  
*“«15 bis. «recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;*
- **il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 sulle fonti di energia rinnovabile**, ai sensi della Direttiva 2003/54/CE, riconosce quali “fonti rinnovabili” per produrre energia elementi molto dissimili tra loro come **«biomassa»** (compresa la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani) – **«gas di discarica»** - **«gas residuati dai processi di depurazione e biogas»** - **«biocarburanti»** (carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa) - **«biometano»** - **«centrali ibride»**: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.
- il decreto rinnovabili elettriche ancora vigente ed emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico il 6/7/2012 in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, reca nella tabella 6-A, un vasto elenco di **Rifiuti non urbani anche di natura pericolosa**, ricompresi nella definizione di “rifiuti a valle delle raccolte differenziate” e il cui trattamento termico e anaerobico è meritevole di lauti incentivi a discapito delle vere installazioni a F.E.R.
- con Legge di Bilancio 2018 si proroga dal 31/12/2016 al 31/12/2018 il termine dell'erogazione di incentivi in favore di titolari di impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sancendo addirittura diritti esclusivi a usufruire di tali incentivi per 5 anni dal rientro in esercizio dei medesimi
- la necessità di ridurre l'impatto inquinante e climalterante del servizio di raccolta differenziata anche domiciliare favorendo la diffusione di pratiche di auto-compostaggio e raccolte differenziate di prossimità in grado di abbattere contestualmente anche i costi di raccolta, di trasporto e smaltimento finali

- **il recupero di energia risulta invece essere da tempo privilegiato rispetto al recupero di materia**, sulla base del sistema di incentivazione previsto dal D. Lgs 3 marzo 2011 n. 28 detto «regime di sostegno», il quale viene definito rispetto alla “produzione di energia elettrica” dall’art. 24 sino all’art. 32 e rispetto al suo “utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti - Biocarburanti” dall’art. 33 sino all’art. 39, demandando l’erogazione degli incentivi al G.S.E. spa (Gestore Servizi Energetici) che nel rapporto 2017 descrive i risultati, [https://www.gse.it/media\\_site/Documents/Presentazione%20Rapporto%20Attivit%C3%A0%20GSE%202017.pdf](https://www.gse.it/media_site/Documents/Presentazione%20Rapporto%20Attivit%C3%A0%20GSE%202017.pdf) ed i relativi costi a carico della collettività nazionale attraverso l’addebito con la voce A3 sulle bollette elettriche per un fabbisogno per il 2017 attestato a 12,5 miliardi di euro (-2,5 mld € rispetto al 2016), **per un importo complessivo di 14,2 mld €**, di cui 7,1 mld € per il solare ed un **1,5 mld € per il biogas - 1,0 mld € per biomasse da rifiuti - 0,5 mld € per inceneritori ex Cip6**:
  - 1) Nel 2017 quasi 2.900 impianti (1.653 MW, di cui il 50% a biogas) hanno avuto accesso alle TO (Tariffa Omnicomprensiva) introdotte dalla L. 244/2007, il ritiro di 8,6 TWh (69% da biogas) ha comportato un costo di quasi 2,3 miliardi di euro, stabile negli ultimi 4 anni,
  - 2) Nel 2017 risultano 21 convenzioni che ancora usufruiscono del Cip 6/92, di cui 19 a fonti rinnovabili (17 a bioenergie, 2 eolici), per un totale di 830 MW. Nel 2017 il GSE ha sostenuto un costo di circa 762 milioni di euro ritirando 6,8 TWh di energia (di cui il 24% da rinnovabili ed il 76% da assimilate), in continuo calo;
- **il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 sulle fonti di energia rinnovabile**, peraltro prevede all’art. 4 comma 3 una norma che non ha mai avuto applicazione sinora: *“3. Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”*
- **il DPCM del 7 marzo 2016** ha accertato la carenza impiantistica per ogni regione, in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti e ai principi di autosufficienza e prossimità, ed è necessario provvedere in via prioritaria alla riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti urbani e alla gestione della stessa sul luogo di produzione o delle immediate vicinanze, nonché a un’adeguata raccolta differenziata e alla corretta gestione di tale frazione raccolta in maniera differenziata;

## **Articolo 1 – Incentivazione al compostaggio aerobico**

1) Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O.) differenziata e di frazione verde (F.V.), che ai sensi dell'art. 179 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. sono prioritarie rispetto al recupero di energia, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito **un fondo nazionale di incentivazione di importo pari a 1,5 mld € annui** al fine di riequilibrare il quadro attuale delle politiche incentivanti statali. Sulla base della rilevazione contenuta nel DPCM del 7 marzo 2016 che ha accertata la carenza impiantistica per ogni regione, determinando un ulteriore fabbisogno complessivo di circa 8 ml di tonnellate annue di frazione organica e verde differenziata da avviare a trattamento, a fronte della capacità attuale di circa 4 ml di tonnellate annue, tenendo conto che il rapporto ISPRA 2017 rileva che attualmente gli impianti di compostaggio coprono circa il 60% della capacità di trattamento attuale, l'incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 €/tonnellata/anno di F.O. e F.V. trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O. e F.V., attualmente a totale carico delle amministrazioni comunali;

2) Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio "di prossimità" da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. E' previsto il riconoscimento di un contributo di gestione agli utenti auto-compostatori, agli organismi collettivi di impianti di compostaggio di comunità, di compostaggio locale sulla base del quantitativo prodotto di compost, ed un contributo per i costi di monitoraggio ed analisi del compost da parte degli organismi di certificazione previsti al comma 3 del presente articolo ai fini del corretto uso dell'ammendante compostato misto e verde qualificato come "compost certificato" ai sensi dell'articolo 2, comma 1. L'auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dall'obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L'accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l'incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del "digestato", in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano;

3) Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l'utilizzo dello stesso colore e facilmente distinguibile in sede di conferimento agli impianti di compostaggio.

4) Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## **Art. 2 - Definizione di compost certificato e verifiche**

1) Il "compost certificato" risponde a requisiti migliorativi sui parametri considerati nell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 ed è sottoposto a certificazione periodica semestrale da parte di laboratori tecnici degli organismi certificanti per gli impianti di compostaggio con capacità superiore a 1.000 tonnellate annue. Gli organismi che eseguono il monitoraggio della tracciabilità dei componenti in entrata e del prodotto in uscita dagli impianti di produzione di compost certificato sono individuati a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT tramite la struttura dei laboratori dell'Ispettorato Centrale Repressioni e Frodi - ICQRF ed i laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

2) Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo istituiscono un tavolo tecnico congiunto composto dai propri dirigenti responsabili in materia, da rappresentanze delle regioni, delle province autonome, delle città metropolitane, dell'ANCI, di ENEA, delle associazioni di categoria dei settori agricoli e dei gestori degli impianti di compostaggio, finalizzato alla definizione, entro i successivi 60 giorni, di disposizioni attuative regolamentari della presente norma, nonché degli atti convenzionali necessari all'attuazione della stessa.

## **Articolo 3 – Criteri per le nuove autorizzazioni**

1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, gli impianti per il trattamento della F.O. e della F.V., determinati con il DPCM 7 marzo 2016 secondo una analisi di livello regionale, sono autorizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le regioni e le province nell'esame delle richieste di autorizzazioni di impianti di trattamento della F.O. e della F.V. verificano scrupolosamente che le capacità autorizzate ed eventualmente autorizzabili non siano superiori alla quantità di F.O. e della F.V. prodotta nel territorio di riferimento e laddove localizzati nella

medesima area o in aree contigue devono valutarli in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale;

b) nelle autorizzazioni di nuovi impianti di trattamento della F.O. e della F.V., in presenza di capacità disponibili ai sensi della lettera a), le regioni e le province prevedono un percorso preferenziale per le richieste di impianti di compostaggio aerobico “di prossimità”, in particolare di piccola e media taglia, ubicati ad almeno 3 chilometri dai centri urbani e progettati secondo le migliori tecnologie disponibili (B.A.T.), con particolare attenzione al totale abbattimento di emissioni odorigene di qualsiasi tipo sia in fase di carico che di stagionatura finale. In caso di accertata e reiterata violazione da parte dei gestori in relazione alle emissioni odorigene il contributo erogato a valere sul Fondo di cui all’articolo 1 è sospeso e/o revocato con provvedimento motivato dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione;

c) il Fondo di cui all’art. 1 è unicamente utilizzato per coprire i costi di trasporto, trattamento e di ristrutturazione o realizzazione di impianti di compostaggio di scala piccola e media con preferenzialità di quelli a servizio di ambiti territoriali non superiori a 200.000 abitanti, per favorire l’autosufficienza impiantistica territoriale di filiera corta, oltre che per finanziare il trasporto della F.O. e della F.V. differenziata presso impianti di compostaggio “di prossimità”, in quanto situati entro trenta chilometri dal luogo di produzione.

La presente proposta di legge è stata ideata e redatta nella forma attuale da **Massimo Piras** coordinatore nazionale del Movimento LRZ, successivamente condivisa ed ulteriormente integrata insieme ad esperti nella materia specifica, che si ringraziano del loro contributo, nelle persone di:

- dott. **Fabio Musmeci**, ricercatore di ENEA-Casaccia e presidente dell’Associazione Italiana Compostaggio - AIC,
- dott. **Massimo Blonda**, ricercatore di CNR Bari ed esperto di impianti per la F.O.,
- ing. **Francesco Girardi**, amministratore società comunale rifiuti A.S.A. Tivoli (RM).

Movimento Legge Rifiuti Zero  
per l’economia circolare

il coordinatore nazionale  
**Massimo Piras**